

Senato della Repubblica
AS 2448

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024**

Emendamenti

FISCO

1. IRAP – superamento IRAP e sua trasformazione in una sovrainposta all'IRES
2. IRAP – aumento della franchigia IRAP per le imprese personali e professionisti
3. Riduzione della pressione fiscale mediante l'introduzione dell'imposta sul reddito imprenditoriale (IRI)
4. Superbonus e abitazioni principali – eliminazione delle limitazioni connesse all'indicatore ISEE
5. Superbonus e abitazioni principali – proroga dell'agevolazione al 2023 ed eliminazione delle limitazioni connesse all'indicatore ISEE
6. Superbonus e abitazioni principali – proroga dell'agevolazione al 31 dicembre 2022 nel caso in cui alla data del 30 giugno 2022 siano realizzati almeno il 30% degli interventi programmati
7. Superbonus – proroga per gli interventi trainati
8. Bonus facciate - stabilizzazione della detrazione 60%
9. Bonus facciate - mantenimento della detrazione 90% per i lavori iniziati prima del 1° gennaio 2022
10. Bonus facciate - stabilizzazione della detrazione 75%
11. Superbonus condomini – aumento della detrazione per gli anni 2024 e 2025 al 90%
12. Credito Transizione 4.0 – proroga termine di consegna del 30 giugno 2022
13. Credito Transizione 4.0 – proroga al 2023 del credito per beni strumentali “generici”
14. Bonus mobili: innalzamento a 16.000 euro
15. Bonus mobili: innalzamento a 10.000 euro
16. Semplificazione dei termini per l'invio dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello stato

FISCO

Senato della Repubblica
AS 2448

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024**

Emendamento

Articolo 2
(Riduzione della pressione fiscale)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Al fine di ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, con appositi provvedimenti normativi è disposto l'utilizzo di un ammontare di risorse pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 destinato:

- 1) alla riduzione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche con l'obiettivo di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote marginali effettive, da realizzarsi attraverso sia la riduzione di una o più aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia una revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo;
- 2) al superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive mediante riassorbimento del relativo gettito, limitatamente all'ammontare del tributo dovuto dai soggetti IRES, in una sovraimposta all'IRES stessa garantendo, in ogni caso, il finanziamento del fabbisogno sanitario.”.

IRAP – superamento IRAP e sua trasformazione in una sovraimposta all'IRES

Motivazione

L'IRAP, nel corso degli anni, ha perso le sue caratteristiche iniziali di imposta sui fattori produttivi ed oggi, in buona sostanza, la base imponibile del tributo è data dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo a cui si aggiungono gli oneri finanziari.

Il tributo, di fatto, al netto della quota dello stesso imputabile agli oneri finanziari, rappresenta già oggi una sovraimposta al reddito d'impresa.

Dei quasi 15 miliardi di euro di gettito IRAP, circa l'80% è dovuto dai soggetti IRES.

Con l'emendamento proposto, anticipando i contenuti dell'annunciata riforma fiscale, viene previsto che, con successivi provvedimenti normativi, si proceda al superamento dell'IRAP e alla sua trasformazione in una sovraimposta all'IRES.

Il minor gettito (circa 2,7 miliardi di euro) andrebbe posto a carico della fiscalità generale dando, in tal modo, anche soluzione all'annosa questione dei soggetti privi di organizzazione che, pur essendo esentati dal tributo, non hanno mai trovato certezza in criteri oggettivi per delimitare l'ambito di non applicazione del tributo. Peraltro, la stessa giurisprudenza di merito non è univoca nell'individuazione degli elementi che connotano la mancata organizzazione.

La soppressione dell'IRAP darebbe anche un forte impulso alla semplificazione eliminando l'obbligo di presentazione della dichiarazione per circa 3,7 milioni di contribuenti.

L'emendamento non necessita di copertura finanziaria

Senato della Repubblica
AS 2448

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024**

Emendamento

Articolo 2
(Riduzione della pressione fiscale)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, con appositi provvedimenti normativi è disposto l'utilizzo di un ammontare di risorse pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 destinato:

- 1) alla riduzione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche con l'obiettivo di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote marginali effettive, da realizzarsi attraverso sia la riduzione di una o più aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia una revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo;
- 2) all'aumento della franchigia dall'imposizione IRAP di cui all'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

IRAP – aumento della franchigia IRAP per le imprese personali e professionisti

Motivazione

La proposta emendativa ha l'intento di includere tra gli obiettivi di riduzione della pressione fiscale l'aumento della franchigia IRAP a favore delle imprese personali di ridotte dimensioni nonché dei professionisti.

Tale misura persegue, altresì, l'obiettivo, di esentare di fatto da IRAP i contribuenti privi di organizzazione secondo i canoni individuati dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (imprese o professionisti che svolgono l'attività in forma individuale, senza dipendenti e con utilizzo di mezzi che non eccedono il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività).

E', quindi, necessario un incremento della franchigia dall'imposizione a favore di imprese individuali, società di persone e professionisti con una base imponibile che non supera euro 180.759,91

L'emendamento non necessita di copertura finanziaria.

Senato della Repubblica
AS 2448

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024**

Emendamento

Articolo 2
(Riduzione della pressione fiscale)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-*bis*) Per la finalità di cui al comma 1, le risorse ivi previste sono altresì destinate ad introdurre modalità di tassazione che rendano tendenzialmente neutrale rispetto alla forma giuridica il sistema della tassazione delle imprese, favorendo altresì la capitalizzazione di quelle soggette ad IRPEF mediante l'introduzione di una tassazione proporzionale del reddito d'impresa non prelevato e reinvestito nell'azienda.”.

Riduzione della pressione fiscale mediante l'introduzione dell'imposta sul reddito imprenditoriale (IRI)

Motivazione

L'emendamento ha l'obiettivo di prevedere che, con successivi provvedimenti normativi, una parte delle risorse destinate alla riduzione della pressione fiscale siano utilizzate per introdurre modalità di tassazione che rendano neutrale il prelievo rispetto alla forma giuridica favorendo il reinvestimento dell'utile nella propria attività. E' importante sottolineare che tale obiettivo è già indicato nel disegno di legge delega per la riforma del sistema tributario (Disegno di legge C. 3343 Presentato il 29 ottobre 2021) nonché nel documento della Commissione bicamerale sulla riforma fiscale del 30 giugno 2021.

Neutralità che si può raggiungere solo allineando la tassazione proporzionale delle imprese personali a quella prevista per i soggetti IRES, come indicato nel documento della Commissione bicamerale sulla riforma fiscale.

Si ricorda, inoltre, che l'intento enunciato nell'emendamento, è stato previsto nell'ordinamento tributario con la legge di Bilancio per il 2017, attraverso l'introduzione della tassazione proporzionale del reddito d'impresa (IRI). Tuttavia, l'entrata in vigore dell'IRI è entrata in vigore era stata dapprima differita al 2018 e poi abrogata dalla legge di Bilancio per il 2019, prima della sua entrata in vigore.

L'emendamento non necessita di copertura finanziaria.

Senato della Repubblica
AS 2448

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024**

Emendamento

Articolo 9

(Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici)

Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: “che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,”.

Conseguentemente:

all’articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

Superbonus e abitazioni principali – eliminazione delle limitazioni connesse all'indicatore ISEE

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a rendere applicabile la superdetrazione del 110% fino al 31 dicembre 2022 (anziché fino al 30 giugno 2022) anche agli interventi effettuati sulle abitazioni principali dalle persone fisiche non esercenti impresa, arte o professione negli edifici diversi dai Condomini e dai "piccoli condomini" a prescindere dall'indicatore ISEE.

Appare innanzitutto incoerente collegare la fruibilità della proroga della detrazione fiscale, finalizzata ad incentivare l'efficientamento energetico e la sicurezza sismica degli edifici, al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, utilizzato piuttosto per beneficiare di prestazioni a carattere sociale.

Inoltre, il limite di 25.000 euro del valore ISEE appare talmente irrisorio da rendere inapplicabile, di fatto, la proroga di sei mesi riconosciuta ai possessori degli edifici "unifamiliari". La categoria di soggetti in tal modo individuata, infatti, è costituita da persone fisiche e/o nuclei con una capacità di spesa molto limitata che difficilmente potrebbero disporre di quelle risorse economiche che inizialmente sono necessarie per verificare la fattibilità dei lavori, anche con il rischio di non rientrare nell'agevolazione stessa.

Si tenga poi conto che ai fini ISEE rileva, in parte, il valore catastale dell'abitazione principale.

L'emendamento necessita di copertura finanziaria ritraibile dalla soppressione delle modifiche al sistema della riscossione coattiva che abolendo l'aggio a carico dei contribuenti comporta oneri di gestione per il funzionamento di Agenzia entrate-Riscossione a carico del Bilancio pubblico per 990 milioni di euro annui.

Senato della Repubblica
AS 2448

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024**

Emendamento

Articolo 9

(Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici)

Al comma 1, lettera d), al terzo periodo, apportare le seguenti modifiche:

- a) sopprimere le parole: “che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,”;
- b) sostituire le parole “31 dicembre 2022” con le seguenti: “31 dicembre 2023”.

Conseguentemente:

all’articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

Superbonus e abitazioni principali – proroga dell’agevolazione al 2023 ed eliminazione delle limitazioni connesse all’indicatore ISEE

Motivazione

L’emendamento è finalizzato a rendere applicabile la super-detrazione del 110% fino al 31 dicembre 2023 (anziché fino al 30 giugno 2022) anche agli interventi effettuati sulle abitazioni principali unifamiliari da parte delle persone fisiche prescindendo dal valore dell’indicatore ISEE.

Appare innanzitutto incoerente collegare la fruibilità della proroga della detrazione fiscale, finalizzata ad incentivare l’efficientamento energetico e la sicurezza sismica degli edifici, al valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, utilizzato piuttosto per beneficiare di prestazioni a carattere sociale.

Inoltre, il limite di 25.000 euro del valore ISEE appare talmente irrisorio da rendere inapplicabile, di fatto, la proroga di sei mesi riconosciuta ai possessori degli edifici “unifamiliari”. La categoria di soggetti in tal modo individuata, infatti, è costituita da persone fisiche e/o nuclei con una capacità di spesa molto limitata che difficilmente potrebbero disporre di quelle risorse economiche che inizialmente sono necessarie per verificare la fattibilità dei lavori, anche con il rischio di non rientrare nell’agevolazione stessa.

i tenga poi conto che ai fini ISEE rileva, in parte, il valore catastale dell’abitazione principale.

L’emendamento necessita di copertura finanziaria ritraibile dalla soppressione delle modifiche al sistema della riscossione coattiva che abolendo l’aggio a carico dei contribuenti comporta oneri di gestione per il funzionamento di Agenzia entrate-Riscossione a carico del Bilancio pubblico per 990 milioni di euro annui.

Senato della Repubblica
AS 2448

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024**

Emendamento

Articolo 9

(Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici)

Al comma 1, lettera d), inserire, in fine, il seguente periodo: “Per gli interventi, compresi quelli di cui ai commi 2, 5, 6 e 8, effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.”.

Conseguentemente:

all’articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

Superbonus e abitazioni principali – proroga dell’agevolazione al 31 dicembre 2022 nel caso in cui alla data del 30 giugno 2022 siano realizzati almeno il 30% degli interventi programmati

Motivazione

L’emendamento è finalizzato a rendere applicabile la superdetrazione del 110% fino al 31 dicembre 2022 per tutte le persone fisiche in relazione agli interventi eseguiti su unità immobiliari unifamiliari adibite ad abitazione principale a condizione che entro il 30 giugno 2022 siano stati realizzati interventi almeno in misura pari al 30% di quelli programmati.

L’emendamento necessita di copertura finanziaria ritraibile dalla soppressione delle modifiche al sistema della riscossione coattiva che abolendo l’aggio a carico dei contribuenti comporta oneri di gestione per il funzionamento di Agenzia entrate-Riscossione a carico del Bilancio pubblico per 990 milioni di euro annui.

Senato della Repubblica
AS 2448

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024**

Emendamento

Articolo 9

(Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: “Per gli interventi”, inserire, ovunque ricorrono, le seguenti: “, compresi quelli dei commi 2, 5, 6 e 8”.

Conseguentemente:

all’articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

Superbonus – proroga per gli interventi trainati

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a garantire il riconoscimento della superdetrazione, prevista per gli interventi trainanti, a quelli trainati eseguiti congiuntamente, per tutto il periodo agevolato (fino al 2025), anche con il "decalage" stabilito successivamente al 2023 (70% e 65%).

La definizione di "interventi eseguiti congiuntamente", fornita dal decreto Ministeriale 6 agosto 2020, nonché i requisiti tecnici previsti per il superamento delle due classi energetiche, impongono necessariamente che il lavoro "trainato" si collochi nel medesimo arco temporale del lavoro "trainante".

La diversificazione temporale prevista dal comma 8-bis crea un mancato coordinamento con il comma 2 dell'art. 119 che disciplina l'aliquota applicabile agli interventi trainati costituiti da eco bonus ordinario e superamento delle barriere architettoniche, nonché con i commi 5 e 6 (trainato fotovoltaico) e 8 (trainato colonnine di ricarica).

Al fine di superare tale discrasia l'emendamento proposto precisa che fra gli interventi previsti dal comma 8-bis che continuano a godere della superdetrazione, anche successivamente al termine generale del 30 giugno 2022, sono ricompresi anche tutte le tipologie di lavori eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi trainanti.

In assenza di tale previsione, a titolo esemplificativo, pur potendo il condominio eseguire il lavoro trainante fino a dicembre 2023 con la detrazione del 110%, il singolo condomino che partecipa alla realizzazione dell'efficientamento energetico (e garantisce il doppio salto di classe, ad esempio, sostituendo gli infissi della propria unità immobiliare) non potrebbe fruire della agevolazione nella medesima intensità prevista per il condominio.

L'emendamento necessita di copertura finanziaria ritraibile dalla soppressione delle modifiche al sistema della riscossione coattiva che abolendo l'aggio a carico dei contribuenti comporta oneri di gestione per il funzionamento di Agenzia entrate-Riscossione a carico del Bilancio pubblico per 990 milioni di euro annui.

Senato della Repubblica
AS 2448

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024**

Emendamento

Articolo 9

(Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici)

Al comma 5, sostituire le parole “nell’anno 2022” con le seguenti: “negli anni 2022, 2023 e 2024”.

Conseguentemente:

all’articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

Bonus facciate - stabilizzazione della detrazione 60%

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a stabilizzare la detrazione nel nuovo limite di intensità, pari al 60%, per il triennio 2022-2024, al pari delle altre detrazioni edilizie diverse dal Superbonus.

La particolare tipologia degli interventi, complessi e coinvolgenti frequentemente i Condomini, richiede una tempistica più lunga nella relativa progettazione e fattibilità. Peraltro, i nuovi controlli ed adempimenti introdotti dal recente Decreto- legge "controlli" (D.L. 157/2021), riguardando anche la detrazione in oggetto, ne evitano eventuali abusi ed uso distorto.

L'emendamento necessita di copertura finanziaria ritraibile dalla soppressione delle modifiche al sistema della riscossione coattiva che abolendo l'aggio a carico dei contribuenti comporta oneri di gestione per il funzionamento di Agenzia entrate-Riscossione a carico del Bilancio pubblico per 990 milioni di euro annui.

Senato della Repubblica
AS 2448

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024**

Emendamento

Articolo 9

(Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici)

Al comma 5, inserire in fine il seguente periodo:

“Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2022, relative agli interventi di cui al periodo precedente per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iniziati i lavori continua ad applicarsi la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 90 per cento; in assenza di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), l’inizio dei lavori stessi potrà essere dimostrato con ogni altro mezzo o attestazione resa dal beneficiario comprovante in modo inequivocabile l’avvio degli interventi.”.

Conseguentemente:

all’articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

Bonus facciate - mantenimento della detrazione 90% per i lavori iniziati prima del 1° gennaio 2022

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a mantenere la detrazione del 90% per le spese sostenute nel 2022 per gli interventi relativi al rifacimento delle facciate esclusivamente nell'ipotesi in cui i lavori siano già iniziati alla data del 1° gennaio 2022.

La modifica è necessaria per dare continuità all'agevolazione nei cantieri già avviati, con situazioni già definite contrattualmente e con i committenti-beneficiari della detrazione che hanno già pianificato la copertura dell'intera spesa tenendo conto dell'agevolazione nella misura del 90 per cento.

La criticità può essere rappresentata dalla dimostrazione dell'avvio dei lavori alla data del 1° gennaio 2022, rientrando gli interventi sulle facciate, in massima parte, nell'edilizia cosiddetta "libera". Per tale motivo, in assenza di una Comunicazione Inizio Lavori sarà onere del beneficiario avente titolo sull'immobile dimostrare in modo inequivocabile che i lavori sono iniziati a tale data mediante qualunque mezzo di prova.

L'emendamento necessita di copertura finanziaria ritraibile dalla soppressione delle modifiche al sistema della riscossione coattiva che abolendo l'aggio a carico dei contribuenti comporta oneri di gestione per il funzionamento di Agenzia entrate-Riscossione a carico del Bilancio pubblico per 990 milioni di euro annui.

Senato della Repubblica
AS 2448

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024**

Emendamento

Articolo 9

(Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022, 2023 e 2024" e le parole "90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento".

Conseguentemente:

all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

Bonus facciate - stabilizzazione della detrazione 75%

Motivazioni

L'emendamento ha il duplice intento di stabilizzare la detrazione fiscale riconosciuta per il rifacimento delle facciate degli edifici, c.d. bonus facciate, fino al 31 dicembre 2024 e, inoltre, di fissare la misura della detrazione per lo stesso lasso temporale al 75% della spesa sostenuta.

Si ritiene, infatti, che la previsione dell'obbligo del rilascio dell'asseverazione della congruità dei costi insieme al visto di conformità da parte di un professionista abilitato ovvero di un Caf, del modello di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, previsto dall'articolo 1 del Decreto-Legge 11 novembre 2021, n. 157, riducano drasticamente la possibilità di frodi. E, al pari, la drastica riduzione della misura della detrazione dall'attuale 90% al 60% prevista nel disegno di legge di bilancio 2022, ridurrebbe di molto la profittabilità della misura da parte dei condomini, creando una forte riduzione della domanda di lavori edili, appannaggio, per lo più, delle piccole e medie imprese del settore.

L'emendamento necessita di copertura finanziaria ritraibile dalla soppressione delle modifiche al sistema della riscossione coattiva che abolendo l'aggio a carico dei contribuenti comporta oneri di gestione per il funzionamento di Agenzia entrate-Riscossione a carico del Bilancio pubblico per 990 milioni di euro annui.

Senato della Repubblica
AS 2448

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024**

Emendamento

Articolo 9

(Proroghe in materia di superbonus edifici, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole “del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025” con le seguenti: “del 90 per cento per quelle sostenute negli anni 2024 e 2025”.

Conseguentemente:

all’articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

Superbonus condomini – aumento della detrazione per gli anni 2024 e 2025 al 90%

Motivazione

L'emendamento propone di elevare al 90% per gli anni 2024 e 2025 la misura del c.d. super bonus sulle spese sostenute nell'ambito dei condomini per i predetti anni, ora fissato, rispettivamente, nella misura del 70% e del 65%..

Una riduzione così drastica dell'agevolazione, in primo luogo appare incoerente con la misura della detrazione ordinariamente prevista per la riqualificazione sismica degli edifici, ora fissata sino al 2024 nelle seguenti misure:

- 75% delle spese sostenute, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore
- 85% delle spese sostenute, quando si passa a due classi di rischio inferiori.

Inoltre, una così drastica contrazione, potrebbe determinare la riduzione della effettiva profittabilità della misura, perché soggetta al rischio che a seguito di un ritardo dei lavori (molto probabile per interventi così complessi) si possa determinare un sostanziale aumento delle spese dovute per i condomini. Pertanto, molte famiglie potrebbero decidere di non effettuare i lavori, riducendo l'impulso della misura alla crescita economica.

L'emendamento necessita di copertura finanziaria ritraibile dalla soppressione delle modifiche al sistema della riscossione coattiva che abolendo l'aggio a carico dei contribuenti comporta oneri di gestione per il funzionamento di Agenzia entrate-Riscossione a carico del Bilancio pubblico per 990 milioni di euro annui.

Senato della Repubblica
AS 2448

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024**

Emendamento

Articolo 10

(Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali «Transizione 4.0» e del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

“a-bis) ai commi 1054 e 1056 le parole: “30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2022” e le parole “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “5 per cento”.

Credito Transizione 4.0 – proroga termine di consegna del 30 giugno 2022

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a consentire alle imprese che effettuano investimenti per i quali spetta il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi ovvero beni transizione 4.0 entro il 31 dicembre 2021, di beneficiare della più elevata misura riconosciuta per tale anno (10% e 50%, con il relativo *decalage* a seconda della quota di investimento) anche se il medesimo è completato entro il più ampio termine del 30 settembre 2022, in luogo del 30 giugno 2022.

Le imprese segnalano difficoltà, causa una domanda surriscaldata dalla ripresa e dalle criticità di fornitura lungo le filiere globali, nella consegna dei beni ammessi al beneficio. In particolare, risulta difficoltosa la consegna, sia dei beni dell'allegato A che dei beni nuovi "generici" (in particolare, autocarri), entro il corrente anno, come pure è incerta tale possibilità entro il 30 giugno 2022 che a fronte del pagamento di un acconto almeno pari al 20% entro il 2021 garantirebbe la maggiore intensità di aiuto prevista per il 2021.

L'emendamento proposto, per tener conto delle criticità sopra evidenziate e al fine di superare il momento contingente che ha visto un importante incremento di domanda dei citati beni, introduce la possibilità che il credito d'imposta resti acquisito nella misura prevista per il 2021 a condizione che i beni siano consegnati entro il 30 settembre 2022 (anziché 30 giugno 2022) a fronte di un acconto del 5% da versare entro il 31 dicembre 2021 in luogo dell'attuale 20%. La previsione di un minor acconto, in un periodo caratterizzato da gravi problemi di liquidità, può rappresentare un più equo compromesso per l'imprenditore che, pur esponendosi al rischio di non vedersi riconosciuta la maggiore agevolazione se il bene non viene consegnato entro il 30 settembre 2022, anticipa comunque il pagamento.

L'emendamento non necessita di copertura finanziaria.

Senato della Repubblica
AS 2448

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024**

Emendamento

Articolo 10

(Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali «Transizione 4.0» e del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

“a-bis) al comma 1055 le parole “e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024” e le parole: “entro la data del 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “entro la data del 31 dicembre 2023”.

Conseguentemente:

all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

Credito Transizione 4.0 – proroga al 2023 del credito per beni strumentali “generici”

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad introdurre l'ampliamento a tutto il 2023 del credito d'imposta "Transizione 4.0" anche per gli investimenti nei cosiddetti "beni generici", alle medesime condizioni previste per l'annualità precedente (6 per cento).

E', infatti, necessario mantenere per un congruo periodo di tempo le agevolazioni che incentivano gli investimenti in beni materiali che, seppure "ordinari" (privi cioè dei requisiti dell'interconnessione e dell'elevata tecnologia richiesta dall'Allegato A legge 232/2016), sono fondamentali per accompagnare le imprese nel processo di crescita.

L'emendamento necessita di copertura finanziaria ritraibile dalla soppressione delle modifiche al sistema della riscossione coattiva che abolendo l'aggio a carico dei contribuenti comporta oneri di gestione per il funzionamento di Agenzia entrate-Riscossione a carico del Bilancio pubblico per 990 milioni di euro annui.

Senato della Repubblica

AS 2448

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024**

Emendamento

Articolo 9

(Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici)

Al comma 3, lettera b), n. 2) sostituire le parole: “5.000 euro”, ovunque ricorrono, con le seguenti: “16.000 euro”.

Conseguentemente:

sostituire l’articolo 194 con il seguente:

ART. 194

(Fondo esigenze indifferibili)

1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 603,75 milioni di euro per l’anno 2022 e 445 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.

Bonus mobili: innalzamento a 16.000 euro

Motivazione

La riduzione da 16 mila a 5mila euro del plafond per l'acquisto di arredi e grandi elettrodomestici, correlati ad interventi di ristrutturazione edilizia, rappresenta un nocumento per l'industria del *made in Italy* ed in particolare per il settore dell'arredo.

Con la presente proposta si intende innalzare il plafond da 5 mila a 16 mila euro, anche per incentivare l'acquisto di prodotti di qualità a basso impatto ambientale.

Gli oneri relativi, coperti mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili sono quantificati prudenzialmente in 55 milioni.

Senato della Repubblica

AS 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Emendamento

Articolo 9

(Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici)

Al comma 3, lettera b), n. 2) sostituire le parole: “5.000 euro”, ovunque ricorrono, con le seguenti: “10.000 euro”.

Conseguentemente:

sostituire l’articolo 194 con il seguente:

ART. 194

(Fondo esigenze indifferibili)

1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 603,75 milioni di euro per l’anno 2022 e 472 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.

Bonus mobili: innalzamento a 10.000 euro

Motivazione

La riduzione da 16 mila a 5 mila euro del plafond per l'acquisto di arredi e grandi elettrodomestici, correlati ad interventi di ristrutturazione edilizia, rappresenta un nocumento per l'industria del *made in Italy* ed in particolare per il settore dell'arredo.

Con la presente proposta si intende innalzare il plafond da 5 mila a 10 mila euro, anche per incentivare l'acquisto di prodotti di qualità a basso impatto ambientale.

Gli oneri relativi, coperti mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili sono quantificati prudenzialmente in 28 milioni, in relazione ad un eventuale maggior ricorso al bonus, in base ai maggiori oneri quantificati nella Nota della RGS del 23 dicembre 2020 a corredo dell'emendamento 12.34 che ha innalzato da 10 mila a 16 mila il plafond per l'anno 2021. Per l'anno 2022 si stima un effetto positivo di 3,75 milioni, mentre nel 2034 cessano gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Senato della Repubblica

AS 2448

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024**

Emendamento

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente

Articolo 6-bis

(Semplificazioni in materia di esterometro)

All'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 la lettera b) è sostituita con la seguente:

“b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il mese successivo del trimestre di riferimento in relazione al ricevimento dei documenti comprovanti l'operazione o al momento di effettuazione delle operazioni.”.

Semplificazione dei termini per l'invio dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello stato

Motivazione

Dal 1° gennaio 2022 mutano i termini per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati delle operazioni intercorse con l'estero. In particolare, entro il 15 del mese successivo vanno trasmessi i dati dei documenti di spesa comprovanti le operazioni intercorse con l'estero in luogo del termine trimestrale prima previsto. La proposta di emendamento prevede un maggior termine per l'invio delle informazioni relative ai documenti di spesa ricevuti tenendo conto che per i soggetti con liquidazione trimestrale che dovranno far concorrere alla liquidazione di periodo le citate operazioni risulta incongruo il termine di invio mensile dei dati. In particolare, per i contribuenti con contabilità non gestite internamente ma presso intermediari, risulta difficile il rispetto del vincolo mensile in presenza di liquidazioni IVA da operare trimestralmente.